

Decreto n. 1412

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06 aprile 2019;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento per la gestione degli assegni di ricerca emanato con DR n. 1362 del 23 ottobre 2018;
- VISTE** le considerazioni e i suggerimenti emersi nel Senato Accademico del 01 marzo 2019 e nel Cda del 6 marzo 2019;
- CONSTATATA** la necessità di modificare il Regolamento per la gestione degli assegni di ricerca emanato con DR n. 1362 del 23 ottobre 2018, al fine di renderlo più aderente ai bisogni dell'Ateneo;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 29 aprile 2019;
- VISTA** la presa d'atto del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2019;

DECRETA

il Regolamento per la gestione degli assegni di ricerca emanato con DR n. 1362 del 23 ottobre 2018 è sostituito dal seguente testo.



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA

(ai sensi dell'art. 22 L.240/2010)

Approvato dal Senato Accademico UNINT nella seduta del 29 aprile 2019;

Presa d'atto del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi internazionali di Roma – UNINT nella seduta del 30 aprile 2019.

Art. 1

Norme Generali

Il presente regolamento - in attuazione della normativa vigente - disciplina l'istituzione e il conferimento di assegni di ricerca presso la UNINT.

Art. 2

Istituzione degli assegni di ricerca

1. La UNINT istituisce assegni di ricerca in relazione ai progetti formativi dell'università, come da art.3 del Regolamento generale di Ateneo.
2. Nel rispetto delle linee guida del piano strategico e del piano economico approvate dal Consiglio di Amministrazione (CdA), e in linea con le linee di sviluppo delle Facoltà e dell'offerta formativa concordate in Senato Accademico e in CdA, i Presidi delle Facoltà possono proporre al Senato Accademico l'attivazione di assegni di ricerca nel contesto di progetti di ricerca di Facoltà specificando la loro durata, e il nome di uno o più docenti di ruolo responsabili della ricerca stessa.
3. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma 2, i docenti di ruolo, sentito il Preside della Facoltà di riferimento, possono proporre il conferimento di assegni di ricerca integralmente finanziati, per l'intera durata, da persone fisiche o enti pubblici o privati, in base a specifiche convenzioni di finanziamento.
4. I centri di ricerca della UNINT possono proporre, in aggiunta agli assegni di cui ai precedenti commi, l'attivazione di ulteriori assegni di ricerca su fondi del centro di ricerca interessato, erogati dall'Ateneo o che siano stati raccolti presso enti, istituzioni, imprese o privati esterni all'università. Può essere riservata una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno consegnato il dottorato di ricerca in Italia.
5. Il Senato Accademico valuta le proposte di attivazione di assegni di ricerca, in particolare in relazione alle linee di sviluppo perseguite e alla coerenza rispetto alle linee di ricerca proposte e, in caso di approvazione, le trasmette al CdA per le delibere di competenza. Qualora pervengano più proposte di attivazione di assegni di ricerca contemporaneamente, il Senato Accademico individua un ordine di priorità da proporre al CdA.
6. Il CdA delibera lo stanziamento relativo agli assegni di ricerca nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3

Caratteristiche degli assegni di ricerca

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ivi compresi i contributi per attività di ricerca concessi dalla UNINT, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, oltre a eventuali periodi in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.
3. Il rinnovo, che non può avere durata inferiore all'anno, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, su proposta della Facoltà interessata, prima della scadenza del contratto.
4. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, o master universitari, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche nel caso si tratti di dipendente part-time.
5. L'assegno di ricerca non può essere cumulato con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, come definito dall'art. 49 del TUIR – titolo I, capo IV, superiore a € 16.000,00.
Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa.
6. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui al presente regolamento e dei contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali e telematici nonché con enti pubblici di ricerca e sperimentazione, ivi comprese l'ENEA e l'ASI, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
7. In seguito alle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2, ciascun bando di conferimento di assegni di ricerca riporta l'importo lordo annuo determinato sulla base dell'importo minimo stabilito da decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica.
8. All'affidamento della collaborazione si provvederà mediante stipula di contratto individuale. L'assegno è erogato in rate mensili posticipate.
9. Il contratto di cui al comma 8 stabilisce le modalità di svolgimento e di controllo dell'attività, della verifica delle assenze nonché le modalità di giustificazione.

Art. 4

Ammissione e modalità di accesso

1. Il Rettore emana, con suo decreto, un bando di valutazione comparativa, dei candidati per il conferimento di assegni di ricerca, con indicazione dei Settori Scientifico Disciplinari di riferimento.
2. L'Università provvede a darne opportuna pubblicità tramite divulgazione sul sito internet dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione Europea. In tal senso, il Senato Accademico potrà prevedere, a seconda dell'ambito disciplinare e della tipologia del progetto nel contesto del quale si inserisce l'assegno, che il bando sia redatto anche in lingue diverse dall'italiano.

3. Il bando deve contenere l'indicazione del numero, della durata, dell'importo degli assegni da conferire, l'area scientifica di interesse, i settori scientifico disciplinari, il o i responsabili scientifici di ciascun assegno e i relativi progetti, corredati da una sintetica descrizione degli stessi, nonché informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante, il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati e i criteri della valutazione comparativa.

4. Possono candidarsi al conferimento degli assegni di ricerca gli studiosi in possesso di dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'estero, oppure di laurea specialistica o magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, o di altro titolo giudicato equivalente, che presentino un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

I predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. È escluso dalla partecipazione alle procedure in oggetto il personale docente o di ricerca di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI).

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lett. b) ultimo periodo della L. 240/2010, richiamato nello stesso articolo della lettera c) per gli assegni di ricerca non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà che bandisce la selezione o che delibera il rinnovo, ovvero con il Direttore Amministrativo, il Rettore o un componente del CdA dell'Università.

7. Insieme alla domanda ciascun candidato presenta un suo progetto individuale di ricerca coerente con il progetto più ampio nel contesto del quale si inserisce l'attività di ricerca.

Art. 5

Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre docenti di ruolo presso università italiane o straniere. La composizione della Commissione è deliberata dal Senato accademico sentita la proposta della Facoltà per la quale è stata bandita la valutazione. La nomina è disposta con decreto del Rettore.

2. La Commissione può avvalersi, a titolo gratuito, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo con modalità stabilite nel bando o concordate con il Rettore.

3. La Commissione elegge al suo interno un presidente e un segretario.

Art. 6

Valutazione comparativa

1. La Commissione effettua la valutazione dei candidati per titoli, pubblicazioni e colloquio.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 sono valutati come titoli, tra gli altri:

- l'eventuale dottorato di ricerca;



- il progetto di ricerca individuale presentato e la sua relazione con il progetto nel contesto del quale si inserisce l'attività di ricerca.
- lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, di cui sia possibile valutare la natura, l'entità e il ruolo del soggetto interessato.
- ogni altra documentazione e/o certificazione ritenuta utile ai fini dell'accertamento del possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.

La partecipazione a progetti di ricerca e tutte le altre attività potranno essere tenute in considerazione soltanto laddove sia possibile determinare ed esplicitare in modo oggettivo l'effettivo apporto e lo specifico ruolo del candidato.

3. Il bando specifica i criteri generali da seguire nella valutazione e nella gestione della procedura di valutazione comparativa.

4. La Commissione stabilisce i criteri specifici che intende seguire e li rende pubblici per non meno di cinque giorni consecutivi prima di iniziare la valutazione.

5. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando, ai candidati ammessi al colloquio viene comunicata, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica eletto ai fini del concorso, l'ammissione, la data e il luogo del colloquio, almeno 15 giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

6. Al termine dei lavori, la Commissione compila la graduatoria generale di merito formata in ordine decrescente. La graduatoria è approvata con decreto del Rettore della UNINT e resa pubblica sul sito dell'Ateneo.

7. Gli assegni resisi disponibili per rinuncia degli assegnatari, prima che gli stessi abbiano iniziato l'attività di collaborazione, saranno attribuiti secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 7

Obblighi e diritti

1. Ai vincitori è conferito, ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, un assegno di ricerca.
2. Il bando stabilisce i termini per accettazione, decadenza e risoluzione del rapporto.
3. All'atto della presa di servizio il Preside della Facoltà o il Direttore del Centro di ricerca indica all'assegnista il nome del responsabile scientifico al quale è affidato.
4. Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dalla Facoltà. Il bando stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca dell'assegnista.
5. Nel caso in cui l'assegnista intenda recarsi all'estero per un periodo superiore alle 3 settimane consecutive, per ragioni connesse alla ricerca per cui gli è stato conferito l'assegno, lo stesso dovrà inviare comunicazione scritta al responsabile scientifico e al Preside della Facoltà.
6. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente al Preside della Facoltà nel quale svolgono la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del o dei responsabili scientifici e sono, inoltre, tenuti alla presentazione di una relazione finale sull'attività svolta, unitamente al giudizio espresso dal o dai responsabili del progetto di ricerca.

7. Ai titolari di assegno di ricerca possono essere affidati incarichi di tutorato o supporto alla didattica in ambiti coerenti con l'area di ricerca.
8. Garantendo il regolare svolgimento delle attività loro assegnate, i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta alla Facoltà di appartenenza e a condizione che tale attività sia dichiarata dalla Facoltà stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte.
9. Il responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti.
10. Il responsabile scientifico e il titolare dell'assegno possono partecipare alle attività svolte nell'ambito dei programmi nazionali, comunitari e internazionali.
11. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.
12. Il titolare dell'assegno è tenuto al pieno rispetto del codice etico e di tutte le regole di comportamento vigenti in Ateneo. Il mancato rispetto di tali regole viene valutato dal Senato Accademico e può dar luogo alla risoluzione del rapporto.

Art. 8

Malattia

Nei casi di documentata grave malattia o di maternità, l'attività di ricerca e il relativo assegno possono essere sospesi, previa richiesta dell'interessato, su delibera del Senato accademico.

Art. 9

Norme fiscali, previdenziali e assicurative e tutela della maternità

1. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.
2. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007 e in materia di congedo per malattia, l'art. 1 comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità durante il quale è sospeso il decorso dalla durata dell'assegno, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.



Art. 10

Controllo e valutazione dell'attività svolta

1. Il Consiglio di Facoltà esprime annualmente un giudizio sull'attività svolta dal titolare dell'assegno sulla base della relazione redatta ai sensi dell'art. 7.
2. In caso di giudizio negativo, il Senato Accademico possono richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12.

Art. 11

Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che non dichiarino di accettarlo o non inizino la loro attività entro i termini stabiliti nel bando, di cui all'art. 7, comma 2 del presente regolamento.
2. Possono essere giustificati i differimenti della data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.
3. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e inadempimenti, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del o dei responsabili scientifici, approvata dal Consiglio di Facoltà di riferimento, o su proposta del Senato Accademico.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Ateneo, ai regolamenti di Facoltà e alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Roma, 9 maggio 2019


Prof. Francisco Matte Bon